REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# proposta di legge n. 73

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 20 ottobre 2026*

———————

## INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

_____

**Art. 1**
*(Oggetto e finalità)*

**1.** La Regione concorre al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energia da fonti rinnovabili assicurando il raggiungimento della quota di potenza aggiuntiva determinata secondo l'Allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

**2.** Per le finalità di questa legge, nel rispetto e in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024, con il coinvolgimento degli enti locali ivi previsto, la Regione individua aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 11-bis, in funzione degli obiettivi di potenza assegnati e del potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio.

**3.** La Regione orienta le politiche di competenza nei settori dell'energia, del governo del territorio, dell'agricoltura, dei trasporti, delle infrastrutture, del patrimonio, del turismo e dello sviluppo economico mediante la previsione negli atti di pianificazione e di programmazione, laddove possibile, di indirizzi e criteri finalizzati al sostegno della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e della riduzione dei consumi energetici, favorendo l'autoconsumo, anche attraverso le comunità energetiche rinnovabili, l'installazione di impianti agrivoltaici che adottano le soluzioni e i sistemi come individuati ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché l'installazione di impianti in aree già urbanizzate a destinazione commerciale per la grande distribuzione e in quelle a destinazione industriale e artigianale.

**Art. 2**
*(Aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024)*

**1.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024, sono

considerate ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, purché non ricorrano le condizioni di cui alla lettera m) del comma 4 del medesimo articolo 11-bis e purché non ricadano nelle aree naturali protette, nei siti Natura 2000, nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, nelle zone di protezione dei siti UNESCO e, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale adeguato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree interessate dalle prescrizioni di base permanenti ai sensi delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), le seguenti:

a) le aree di crisi industriale complessa a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale ambito territoriale, le aree classificate come residenziali e le aree a destinazione turistica sono idonee per l'installazione di impianti con potenza fino a 50 kW;
b) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati, per impianti eolici con potenza inferiore a 60 kW e per impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
c) le coperture di immobili e di strutture delle aziende agricole;
d) le aree interne agli stabilimenti agricoli e agli impianti delle aziende agricole, purché la potenza di energia rinnovabile installata, sommata a quella installata sulle coperture di cui alla lettera c), sia commisurata al consumo energetico aziendale o al consumo di comunità energetiche rinnovabili;
e) le aree, a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici, e gli altri immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione, degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca;
f) le cave per le quali, al termine dell'attività estrattiva, si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive);
g) le aree portuali e retro-portuali, a esclusione di quelle di interazione tra porto e città, per

impianti fotovoltaici e impianti su terraferma per lo sfruttamento dell'energia da moto ondoso;

h) gli impianti sportivi comprese le costruzioni presenti e le aree pertinenziali.

**2.** Ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, costituiscono ulteriori aree idonee esclusivamente quelle di cui alla lettera d) del comma 1.

**3.** Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU), né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le aree idonee di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024, ricadenti in zona agricola, contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo.

**Art. 3**
*(Monitoraggio)*

**1.** La Giunta regionale, mediante la struttura organizzativa regionale competente, provvede al monitoraggio periodico dello stato di attuazione di questa legge mediante l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alle istanze e ai progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai tempi medi dei procedimenti e i relativi esiti e agli impatti in termini di consumo di suolo, anche tramite l'accesso alle piattaforme digitali di cui al d.lgs. 190/2024, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia di energia.

**2.** Le Province e i Comuni concorrono, secondo le proprie competenze, al perseguimento dell'obiettivo regionale di cui all'articolo 1 e forniscono alla Regione, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, i dati e le informazioni sui procedimenti relativi alle autorizzazioni uniche, alle procedure abilitative semplificate e agli interventi realizzati in edilizia libera nel rispettivo territorio, ai fini del monitoraggio previsto da questo articolo.

**Art. 4**
*(Clausola valutativa)*

**1.** Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta gli effetti con riferimento ai risultati conseguiti e al progressivo raggiungimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili assegnati alla Regione dalla normativa statale, anche in relazione alla pianificazione regionale in materia di energia, nonché con riferimento al contrasto al consumo di suolo e all'efficacia delle misure relative alle aree aventi valori primari da tutelare.

**2.** Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione di questa legge, predisponendo con cadenza biennale una relazione recante il numero degli impianti autorizzati e dati aggregati su tipologie, soluzioni progettuali, potenza installata, energia prodotta, effetti sul consumo di suolo, nonché l'indicazione di eventuali accordi per il trasferimento statistico di cui al comma 5 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024.

**Art. 5**
*(Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni)*

**1.** Le disposizioni di questa legge non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima, fatta salva la possibilità per il soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 in caso di procedure in corso alla medesima data di entrata in vigore. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore di questa legge.

**2.** Resta fermo, nei casi di elevato valore agricolo dell'area, quanto previsto in ordine al rimedio in opposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e i parametri per la definizione di elevato valore agricolo delle aree.

**3.** Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici);

b) 22 maggio 2024, n. 11 (Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione)).

**4.** A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di avere efficacia le disposizioni della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 settembre 2010, n. 13 già non incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, fatto salvo quanto disposto dai punti 4 (Oneri istruttori) e 5 (Garanzie) dell'Allegato II della stessa deliberazione, che continuano ad applicarsi fino alla relativa rideterminazione, da parte delle Autorità Competenti al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché gli atti amministrativi regionali che dettano criteri e condizioni localizzative incompatibili con questa legge medesima.

**Art. 6**
*(Invarianza finanziaria)*

**1.** All'attuazione delle disposizioni di questa legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2.** Il comma 3 dell'articolo 1 ha contenuto programmatico.

**Art. 7**
*(Dichiarazione d'urgenza)*

**1.** Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.